

LEGGE 83/89 - Sostegno all'esportazione per consorzi tra PMI del commercio, artigianato, industria

Beneficiari	<input type="checkbox"/> Consorzi export multiregionali (costituiti da almeno 8 PMI dal 1/01 al 31/12 dell'anno di riferimento del programma) e monoregionali senza scopo di lucro, che esportano e/o promuovono prodotti delle consorziate e/o importano materie prime o semilavorati utilizzati dalle consorziate.
Destinatari	<input type="checkbox"/> Tutti i paesi
Spese ammissibili	<input type="checkbox"/> Spese promozionali per progetti annuali di esportazione.
Importo	<input type="checkbox"/> Il limite massimo del contributo annuale è: <ul style="list-style-type: none">- Euro 77.468,53 per i consorzi fino a 24 soci,- Euro 103.291,38 per i consorzi fino a 74 soci,- Euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci. distribuiti in percentuale del: <ul style="list-style-type: none">- 40% per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;- 60% per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle Regioni Obiettivo 1;- 70% per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.
Durata del progetto	<input type="checkbox"/> annuale
Procedura	<input type="checkbox"/> L'impresa presenta domanda di ammissione ai contributi al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.
Ufficio incaricato	<input type="checkbox"/> Ministero Attività Produttive - per i Consorzi multiregionali <input type="checkbox"/> Regione Lazio (Fondo Unico per le Attività Produttive) - per i Consorzi monoregionali

(Il testo non ha valore legale; rimane inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari)